



Generali Italia S.p.A.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

PROFESSIONALE PER ASSOCIATI

SIOT

Associati Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia

Via Nicola Martelli 3 - 00197 Roma

CONVENZIONE AD ADESIONE OBBLIGATORIA

Polizza N. 390780963

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni

Nel presente contratto si intende per:

Assicurato/Aderente	Ciascun medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia iscritto all'associazione Contraente Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).
Contraente della Convenzione	Il soggetto che stipula la polizza in favore degli Assicurati - La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), il quale, stipulando per conto altrui, è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dagli Assicurati ⁽¹⁾ .
Convenzione	Il contratto che regola la copertura assicurativa a valere per gli Iscritti alla SIOT.
Cose	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Circostanze o fatti	“Circostanze” o “Fatti” di cui l'Assicurato viene a conoscenza ma che non costituiscono Richiesta di Risarcimento e si intendono esclusivamente: <ol style="list-style-type: none">1. Relazione richiesta al professionista da parte della struttura sanitaria in merito ad un evento2. Comunicazione da parte delle Strutture sanitarie e sociosanitarie e/o dei loro Assicuratori di instaurazione di giudizio promosso nei loro confronti da parte di terzo danneggiato o di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato⁽²⁾.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia	Importo prestabilito in cifra fissa in eccesso alla quale è prestata la garanzia assicurativa e che, pertanto, rimane comunque a carico dell'Assicurato.
Indagini Terapia Atti Invasivi	Tecnica diagnostica o terapeutica che comprende la puntura o l'incisione della cute o l'inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell'organismo, con o senza anestesia locale. Non sono considerati atti invasivi i prelievi venosi e le iniezioni intramuscolari od endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche, nonché l'applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedano l'impiego di anestesie.
Intermediario	Aon spa.
Intervento Chirurgico	Intervento e/o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli “interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche” come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-CM (2007) e altri interventi e/o procedure a questi assimilabili, che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista e/o l'assistenza di una equipe operatoria, qualora sia previsto dalla legge.
Chirurgia Spinale	Interventi chirurgici sulla colonna vertebrale (da circoscrivere insieme a SIOT).
Perdite patrimoniali	Danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Periodo di Efficacia	Il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della presente Convenzione o di iscrizione dell'Assicurato all'Associazione della Contraente (qualora avvenga successivamente) e di scadenza della presente Convenzione o dell'Iscrizione annuale all'Associazione della Contraente (qualora avvenga precedentemente) anche ai fini della retroattività di cui all'Art. 3 e della ultrattività di copertura dell'Art. 4.

(1) Così come disposto dall'Art. 1891 del codice civile.

(2) Anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L. 24/2017 (c.d. legge Gelli).

Richiesta di Risarcimento

Quella che per prima tra le seguenti situazioni viene a conoscenza dell'Assicurato:

- la comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni Corporali o Materiali e/o Perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibile all'Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito per le conseguenze di tali Danni;
- la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per presunto fatto colposo, nonché l'azione della Corte dei Conti, compreso l'invito a dedurre;
- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'Assicurazione;
- il ricevimento da parte dell'Assicurato dell'istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione o dell'invito a partecipare al tentativo di conciliazione⁽³⁾;
- la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione mette in mora e manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.

Sinistro

Per l'assicurazione R.C. Professionale e R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali: la Richiesta di Risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio cd. "claims made").

Sinistro in serie

Pluralità di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in tempi diversi originate da uno stesso errore e/o comportamento colposo.

(3) Art. 696 bis del codice di procedura civile.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente Convenzione garantisce copertura assicurativa di responsabilità civile professionale ai termini che seguono a tutti i Medici Specializzati in Ortopedia e Traumatologia iscritti alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Il contratto di assicurazione è stipulato nella forma «claims made» a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Aderente/Assicurato durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa e da lui denunciate a Generali Italia durante lo stesso periodo. Il periodo di efficacia della copertura assicurativa può essere esteso a fronte del pagamento del relativo premio.

a. R.C. Professionale

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione oggetto del contratto in qualità di libero professionista compresa quella esercitata in regime extramoenia da dipendente pubblico del servizio sanitario nazionale.

b. R.C. Professionale per colpa grave come esercente la professione in Struttura Pubblica Del Servizio Sanitario Nazionale e R.C. Professionale per colpa grave come esercente la professione in Struttura Privata

Qualora l'Assicurato ricopra la qualifica di esercente la professione in Struttura Pubblica Del Servizio Sanitario Nazionale, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a rimborsare all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) per errori personalmente commessi nell'esercizio dell'attività assicurata, esercitata, come esercente la professione in Struttura Pubblica Del Servizio Sanitario Nazionale in strutture sanitarie facente capo al sistema sanitario pubblico nazionale, compresa l'attività professionale eventualmente esercitata in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

Qualora l'Assicurato eserciti la sua professione presso struttura sanitaria privata come dipendente della struttura stessa e/o in regime libero professionale senza assunzione di obbligazioni contrattuali nei confronti dei pazienti, Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a rimborsare alla struttura sanitaria di appartenenza o al suo assicuratore in surrogazione a seguito di sentenza definitiva pronunciata dal Giudice competente con accertamento della colpa grave dell'Assicurato in relazione a danni corporali o materiali dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per errori personalmente commessi nell'esercizio dell'attività assicurata.

c. Estensioni di garanzia

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici;
- da prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana così come previsto dal codice di deontologia professionale;
- per danni, corporali o materiali, e perdite patrimoniali conseguenti all'attività di formazione, docenza, resa nell'ambito delle competenze professionali possedute riferite alla professione garantita ai sensi della presente polizza incluse le attività di arbitrato, di CTU e di mediazione⁽⁴⁾;

(4) Ai sensi del decreto Ministeriale 18/10/2010 n.180 e successive modifiche e integrazioni.

- dall'impiego di sonde e/o cateteri e/o altre tecniche per esami, analisi, indagini diagnostiche e terapeutiche a carattere invasivo, utilizzate nell'ambito delle competenze acquisite della specifica professione assicurata ai sensi di polizza;
- dall'attività di rilascio di certificati di idoneità in genere, da cui siano conseguiti danni da morte o lesioni personali alla persona;
- derivanti dalla effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età;
- nello svolgimento della sua attività professionale per conto di associazioni di volontariato, del Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 (restando comunque esclusa l'attività a bordo di ambulanze in qualità di medico rianimatore) o del servizio di continuità assistenza/emergenza territoriale (cd. guardia medica);
- per le lesioni personali, escluse le malattie professionali, cagionate ai lavoratori addetti ai luoghi di lavoro presso i quali egli è incaricato quale "medico competente"⁽⁵⁾, in conseguenza dell'effettuazione di accertamenti sanitari e rilascio di giudizi di idoneità alle mansioni cui i suddetti lavoratori sono adibiti. Tale garanzia è operante a condizione che:
 1. il professionista sia in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire tale incarico⁽⁶⁾;
 2. l'attività non sia svolta per conto di ditte, società od enti pubblici o privati di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

d. R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy)

Generali Italia si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai pazienti, in conseguenza di una colposa violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei pazienti stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato.

L'assicurazione non vale:

- se i dati non sono conservati con le modalità previste dal Reg. UE 2016/679 e normativa vigente;
- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per i danni non patrimoniali di cui all'Art. 15, 2° comma del Reg. UE 2016/679 e di quelli di cui all'Art. 2059 del codice civile;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o al datore di lavoro;
- se l'Assicurato è responsabile del trattamento dei dati nell'ambito di strutture o presidi sanitari pubblici o privati per conto dei quali presta la sua opera.

Art. 2 - Condizioni di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida a condizione che l'attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo Professionale del relativo Ordine e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l'esercizio della specializzazione indicata in polizza.

La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall'ordine professionale determinano la cessazione, con pari data, dell'assicurazione.

Art. 3 - Validità temporale e Retroattività della copertura

L'assicurazione è prestata, per ciascun Assicurato, con effetto dalla data di decorrenza della presente Convenzione (o iscrizione dello stesso all'Associazione Contraente, se successiva) e cessa con la scadenza/il mancato rinnovo della suddetta iscrizione (o alla scadenza della presente Convenzione, se precedente) ed è operante, per ciascun Assicurato, per le Richieste di Risarcimento originate da errori dallo stesso personalmente posti in

(5) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Art. 25).

(6) Ai sensi dell'Art. 38 D.Lgs. 81/2008.

essere durante il suddetto periodo o nei 10 anni precedenti purché pervenutegli per la prima volta durante lo stesso periodo di efficacia dell'assicurazione o anche nei 2 anni successivi se, in tale ultimo caso:

- siano connesse a "Circostanze" o "Fatti" di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ma che non hanno costituito Richiesta di Risarcimento;
- le "Circostanze" o "Fatti" siano stati regolarmente denunciati a Generali Italia durante il suddetto periodo;
- l'Assicurato, al momento della Richiesta di Risarcimento, non sia garantito da altra polizza per il medesimo evento dannoso.

Infine, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 6 - Esclusioni lett. v), la garanzia è altresì estesa alle richieste di risarcimento che possano pervenire per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che siano connessi a "circostanze" o "fatti" di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza prima della decorrenza del periodo di efficacia dell'assicurazione e che all'epoca non costituivano richiesta di risarcimento. Tale deroga si applica limitatamente alle sole Comunicazioni da parte delle Strutture sanitarie e sociosanitarie e/o dei loro Assicuratori di instaurazione di giudizio promosso nei loro confronti da parte di terzo danneggiato o di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato⁽⁷⁾.

Art. 4 - Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività professionale, intervenuta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria, radiazione o sospensione dall'ordine professionale, malattia o morte, è facoltà dell'Assicurato o dei suoi eredi richiedere pagando il relativo premio stabilito all'Art. 21, un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività professionale riferite a fatti generatori della responsabilità verificatesi nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento relative ai fatti che hanno generato la radiazione o la sospensione dall'ordine professionale.

La massima esposizione di Generali Italia per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.

Art. 5 - Massimali di garanzia

a. LIMITI DI INDENNIZZO PER ASSICURATO

La garanzia di cui all'Art. 1, lettera a) RC Professionale e le connesse garanzie di cui alle lettere c) Estensioni di garanzia e d) RC Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy) sono prestate, per ciascun Assicurato:

- in eccesso all'importo di Euro 750.000,00 per sinistro, siano o meno operanti o presenti altre coperture per lo stesso rischio;
- fino a concorrenza del massimale unico per sinistro, per persona, per danni a cose e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso della stessa, di Euro 2.250.000,00.

Resta inteso che limitatamente agli importi di danno superiori ad Euro 750.000,00 per i quali è prestata l'assicurazione, in caso di assicurazione anche presso altri assicuratori, si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia⁽⁸⁾.

La garanzia di cui all'Art. 1, lettera b) RC Professionale per colpa grave, e le connesse garanzie di cui alle lettere c) Estensioni di garanzia, e d) RC Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy), sono prestate, per ciascun Assicurato, fino a concorrenza del massimale per sinistro, per persona, per danni a cose e per annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso della stessa, di Euro 3.000.000,00.

(7) Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L. 24/2017 (c.d. legge Gelli).

(8) Art. 1910 del codice civile.

Resta inteso che:

- l'esposizione di Generali Italia per sinistro ed annualità assicurativa non potrà comunque superare, per ciascun Assicurato, il massimale complessivo di Euro 3.000.000,00 anche nel caso siano attive per lo stesso tutte le garanzie di cui all'Art. 1;
- fermo quanto previsto all'Art. 3, in caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, le stesse si considerano un unico sinistro e la data della prima richiesta vale come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

b. LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ ASSICURATI

Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro:

- i massimali per sinistro, per persona, per cose e per annualità assicurativa previsti per ciascun Assicurato al punto A) del presente articolo costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia in relazione a tutti gli Assicurati;
- le garanzie di cui all'Art. 1, lettera a) RC Professionale, e le garanzie alla stessa connesse di cui alle lettere c) Estensioni di garanzia, e d) RC Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy), sono prestate in eccesso all'importo di Euro 750.000,00 per sinistro previsto per Assicurato al punto A) del presente articolo.

Art. 6 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

I - Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a) salvo che fruiscono personalmente delle prestazioni sanitarie in qualità di pazienti;
- le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

II - L'assicurazione non comprende i danni:

- diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, salvo quanto indicato all'Art. 1, lettera d) R.C. Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali (tutela della privacy);
- conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, derivanti dallo svolgimento abusivo della professione e/o non rientranti nella competenza professionale stabilite dalle leggi e dai regolamenti; nonché relativi a rimborso ai Clienti di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale;
- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute nonché a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o di cui l'Assicurato deve rispondere⁽⁹⁾;
- derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.), salvo l'impiego per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine secondo il disposto delle estensioni di garanzia dell'Art. 1;
- derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o di altra unità, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l'operatività della garanzia per la personale responsabilità professionale dell'Assicurato;
- derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci;
- conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- derivanti all'Assicurato per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività) nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa;

(9) ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile

- k. conseguenti a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, nonché da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti e/o da contagio in genere;
- l. derivanti dall'attività svolta per conto di Federazioni Sportive, Associazioni e Società Sportive militanti in campionati professionisti o semi professionisti;
- m. derivanti dalla proprietà e conduzione dello studio professionale o dalla conduzione dei locali e delle attrezzature della struttura di appartenenza utilizzati per l'esercizio dell'attività professionale;
- n. derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;
- o. derivanti dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;
- p. derivanti dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping⁽¹⁰⁾;
- q. da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- r. derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- s. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- t. di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- u. interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing.
- v. relativa Richieste di risarcimento che possano pervenire durante il periodo di efficacia dell'assicurazione che siano connessi a "circostanze" o "fatti" noti all'Assicurato prima della decorrenza della copertura assicurativa.

Art. 7 - Danni all'ambiente

Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per errori posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 9 - Durata del Contratto

La presente convenzione ha validità 3 anni dal 31.12.2019 al 31.12.2022 senza tacito rinnovo.

La garanzia prestata a favore del singolo Assicurato cessa senza obbligo di disdetta alla data di scadenza dell'iscrizione annuale all'Associazione della Contraente o alla scadenza della presente Convenzione, quale avvenga prima.

Art. 10 - Pagamento del premio

Il Contraente raccoglie dall'Assicurato ed è tenuto a pagare alle rispettive scadenze il premio stabilito dal presente contratto.

(10) Ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, del decreto 17 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e successive modifiche o integrazioni.

Per l'Assicurato la garanzia decorre dalle ore ventiquattro del giorno di decorrenza del periodo di efficacia della copertura, se in quel momento è in regola con la quota di iscrizione all'Associazione Contraente; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento della quota di iscrizione, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno.

Art. 11 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Ai fini dell'operatività della copertura di cui alle lettere a) e lettera b) dell'Art. 1, ciascun Assicurato dovrà dichiarare all'atto di Iscrizione annuale o di Rinnovo Annuale all'Associazione Contraente

- Se eserciti la sua attività:

- come dipendente di struttura pubblica o privata e/o in regime libero professionale ma senza assunzione di obbligazioni contrattuali nei confronti dei pazienti (ai fini dell'operatività della Garanzia di R.C. Professionale per colpa grave come dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale e R.C. Professionale per colpa grave come esercente la professione in Struttura Privata);
- in regime libero professionista a tempo pieno o extramoenia, con modalità non rientranti nei casi indicati nel punto che precede (ai fini dell'operatività della Garanzia di Responsabilità Civile Professionale)

Il Contraente dovrà tenere traccia di tale dichiarazione.

Art. 12 - Riepilogo Adesioni

L'Intermediario si impegna a inviare a Generali Italia il riepilogo delle nuove adesioni o dei rinnovi di adesione alla presente Convenzione o delle attivazioni di proroga copertura per cessazione attività degli Assicurati con cadenza almeno mensile.

Con cadenza bimestrale, entro il dieci del mese successivo, il Contraente, per il tramite dell'intermediario si impegna a corrispondere a Generali Italia i premi relativi alle nuove adesioni o ai rinnovi di adesione alla presente Convenzione.

Le attivazioni di proroga copertura per cessazione dell'attività sono gestite direttamente dall'Intermediario, il quale si impegna a corrispondere i relativi premi a Generali Italia con le modalità di cui sopra.

Art. 13 - Documentazione di Polizza

Generali Italia, tramite l'Intermediario, si impegna a mettere a disposizione del Contraente e dell'Assicurato la documentazione precontrattuale e di Polizza prevista dalla normativa in vigore.

Art. 14 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato e Variazione di rischio

Generali Italia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte di Generali Italia.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione⁽¹¹⁾.

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione a Generali Italia - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Nell'ambito delle combinazioni di copertura previste dalla Convenzione, qualora la variazione di rischio derivi da un cambiamento dell'attività professionale svolta dall'Assicurato che comporti l'applicazione di un premio differente, il premio in corso rimarrà invariato fino alla scadenza del periodo di efficacia della copertura, fermo l'obbligo di provvedere all'adeguamento per il successivo periodo. In questo frangente la copertura è automaticamente operante per il nuovo rischio variato.

(11) Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. - 15 Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve dare comunicazione a Generali Italia della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

In caso di presenza ed operatività di altra polizza assicurativa per il medesimo rischio, la presente assicurazione è prestata, nell'ambito e nei limiti di quanto indicato nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, a "secondo rischio" e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza sottoscritta dall'Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Qualora la Struttura Sanitaria Pubblica o Privata presso cui l'Assicurato presta la sua attività abbia stipulato una polizza di responsabilità civile che assicura la Struttura stessa anche per i danni cagionati a terzi dai propri dipendenti e/o collaboratori, questa copertura non è da considerarsi "altra polizza per il medesimo rischio" in quanto diretta a tutelare il rischio in capo alla Struttura e non il rischio per il quale è prestata la presente copertura diretta a tutelare l'Assicurato anche per le azioni nei suoi confronti da parte della Struttura di appartenenza.

Resta comunque inteso che in tutti i casi di non operatività della suddetta altra polizza, la presente assicurazione, sempre nell'ambito e nei limiti indicati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, s'intende operante a "primo rischio".

Art. 16 - Denuncia e gestione dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto all'Intermediario entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La stessa deve essere corredata dalla dichiarazione espressa dell'assicurato di non essere garantito da altra polizza per il medesimo evento dannoso.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese quelle di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (mediazione delle controversie civili e commerciali), a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto da Generali Italia idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Convenzione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce in nessun caso le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker AON SPA iscritto al R.U.I. B000117871 ai sensi del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SPA il quale tratterà con Generali Italia S.p.A. Le comunicazioni fatte a Generali Italia S.p.A. dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente a Generali Italia S.p.A, prevarranno queste ultime. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia S.p.A. ai sensi dell'Art. 118 del

D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e 65 comma 1 lettera c del Regolamento Ivass n. 40/2018. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 19 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

Art. 20 - Foro Competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto. Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente come sopra individuato⁽¹²⁾.

Art. 21 - Tariffa e relative Combinazioni di Massimale, Garanzia, Estensioni, Franchigia e Premio Annuo

TARIFFA - R.C. Professionale per colpa grave come dipendente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale e R.C. Professionale per colpa grave come esercente la professione in Struttura Privata

MASSIMALE in euro	PREMIO ANNUO in Euro finito	Franchigia
3.000.000,00	290,00	0,00

TARIFFA - Copertura per libero Professionista – Dipendente con attività libero professionale

MASSIMALE in euro	PREMIO ANNUO in Euro finito	Massimale in eccesso a
per colpa grave come dipendente euro 3.000.000,00	450,00	0,00
per attività libero professionale Euro 2.250.000,00 in eccesso a Euro 750.000,00		750.000,00

TARIFFA ULTRATTIVITÀ PER CESSAZIONE ATTIVITÀ (Art.4)

100% premio annuo

Art. 22 - Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente e l'Assicurato ne prendono atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

(12) Artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n.28 così come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n.98.



generali.it